

Formazione IFEL
per i Comuni



**ANTICORRUZIONE E
ANTIRICICLAGGIO:
LA TUTELA DELLE RISORSE
FINANZIARIE
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI**

a cura di Diana VERNEAU
18 OTTOBRE 2022



Piemonte



INDICE

Legge n. 190/2012

- Il concetto di corruzione nella Legge n. 190/2012
- Le misure di prevenzione della Corruzione nella PA
- Destinatari delle norme contenute nella Legge n. 190/2012
- Il PPCT – Le aree di rischio
- Breve analisi delle principali misure di contrasto alla corruzione: Trasparenza, formazione, conflitto di interessi, il sistema dei controlli interni

INDICE

Controlli di regolarità amministrativa

- Strumenti di contrasto al riciclaggio e strumento di prevenzione della corruzione
- Ipotesi di ceck list dei controlli di regolarità Amministrativa

Controlli di regolarità finanziaria

- Strumenti di contrasto al riciclaggio e strumenti di prevenzione della corruzione



Piemonte



INDICE

Il Dlgs n. 231/2007 – Normativa antiriciclaggio e collegamenti con la normativa di prevenzione della corruzione

- Cenni sulla normativa antiriciclaggio
- Gli indicatori di anomalia
- Gli indicatori del settore appalti
- Gli indicatori nel settore dei finanziamenti pubblici
- Gli indicatori nel settore degli immobili e del commercio



Piemonte



Indice

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO

- Nomina del soggetto gestore
- Attuazione delle procedure interne alla PA
- Formazione

PROVVEDIMENTO DEL 23.04.2018

- Disciplina delle comunicazioni alla UIF



Piemonte



INDICE

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO IN AMBITO PNRR BREVI CENNI

- Controlli e regolarità amministrativa nel PNRR



Piemonte



Formazione IFEL
per i Comuni

**IL CONCETTO DI
CORRUZIONE NELLA
LEGGE 190/2012**



Piemonte



CONCETTO DI CORRUZIONE

La corruzione in diritto indica la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve, denaro o altre utilità non dovute, creando spesso un danno economico alla collettività o al privato dovuto alla conseguente lievitazione dei costi e prolungamento dei tempi di completamento del lavoro ed in casi limite il mancato completamento dell'opera o dell'intervento oggetto di condotta corruttiva.

La corruzione rientra tra i reati tipici del Pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio e trova la sua disciplina nel titolo II del Codice penale che disciplina i «*delitti contro la PA*»

Art. 318: «*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.*» - (corruzione per l'esercizio di una funzione)

Art. 319: «*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*» (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio)

CONCETTO DI CORRUZIONE

Art. 319 ter Si ha quando i comportamenti di cui agli art. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. (*corruzione per atti giudiziari*)

Art. 320 Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (*Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio*)



Piemonte

CONCETTO DI CORRUZIONE NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DISCIPLINATO DALLA LEGGE

N. 190/2012

La Legge 6.11.2012 n.190 (c.d. *legge anticorruzione*) prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, che amplia la definizione di corruzione, includendo tutte le situazioni in cui, a prescindere dal compimento di una fattispecie penale, venga in evidenza «un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite».

È una nozione certamente più ampia di quella penalistica, che rinvia non solo a condotte penalmente rilevanti, ma anche a condotte che sono fonte di responsabilità di altro tipo e che non espongono ad alcuna sanzione, ma sono comunque espressione di «*maldministration*» e pertanto sgradite all'ordinamento giuridico: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, occupazione di cariche pubbliche, assenteismo, sprechi.

La Corte dei Conti afferma che: *così facendo «si modifica l'approccio, al concetto di prevenzione della corruzione, perché si amplia il campo di intervento prima circoscritto a sanzionare specifiche condotte individuali ed ora, invece, rivolto a questioni preliminari, aspetti organizzativi, regolazione e procedimentalizzazione di specifiche attività,.....*

La nozione del nuovo concetto di corruzione è giuridicamente rilevante, come chiarito dalle varie norme che vi fanno riferimento e che attribuiscono alla Civit, ora diventata ANAC, compiti di lotta e prevenzione della corruzione.



COME SI COMBATTE LA CORRUZIONE INTESA COME MALADMINISTRATION?

Secondo il legislatore della legge n. 190/2012, la lotta alla corruzione va condotta:

- rinforzando le politiche di prevenzione dei comportamenti devianti;
- agendo contemporaneamente su dimensioni individuali (formazione) e di contesto (azioni organizzative: rotazione degli incarichi, separazione delle competenze interne ai singoli uffici in modo da garantire forme di controllo incrociato, informatizzazione dei processi in modo da garantire la massima tracciabilità e trasparenza dei processi di ciascun ufficio);
- avviando un processo di analisi e intervento, capace di cogliere le specificità del contesto interno ed esterno nel quale la singola amministrazione opera (logica del risk management) ;
- selezionando le aree, gli uffici o i processi organizzativi che fanno registrare un rischio più elevato e, conseguentemente, definendo le priorità di intervento in una logica razionale (criterio di massima efficienza).

COME SI COMBATTE LA CORRUZIONE INTESA COME MALADMINISTRATION?

➤ Introducendo specifiche misure di prevenzione e contrasto della corruzione nella PA quali a titolo esemplificativo:

1. L'adozione dei p.p.c.t.
2. Il rispetto degli adempimenti di trasparenza
3. La redazione ed applicazione del codice di comportamento
4. La formazione del personale
5. La rotazione del personale
6. L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
7. La disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio
8. L'attività ed incarichi extra-istituzionali
9. La disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage – revolving doors*)
10. Le segnalazioni
11. Gli indicatori di misurazione del rischio e l'individuazione delle misure correttive
12. Il sistema dei controlli interni come disciplinati dal Dl 174/2012



COMPITI DEI SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Destinatari della normativa sono tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali dello Stato e degli Enti territoriali, gli Ordini Professionali, le Autorità Indipendenti le Società Pubbliche (come indicato dal dlgs n. 97/2016).

Il principale strumento di contrasto alla corruzione viene individuato nel Piano di prevenzione della corruzione redatto ed approvato a livello nazionale (PNA) e sulla scorta del quale tutte le Amministrazioni pubbliche, le Società Pubbliche, gli Ordini Professionali e le Autorità redigono ed approvano il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione.

La strategia della lotta alla corruzione, dunque, si articola su due livelli: Nazionale e decentrato

COMPITI DEI SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

I soggetti interni nel processo di prevenzione e contrasto alla corruzione sono:

- L'organo di indirizzo politico che adotta ed approva (a seguito di pubblicazione) il Piano di prevenzione della corruzione per l'Ente..... **fino al 2022;**
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) che propone il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, a scorrimento annuale, monitora e verifica l'attuazione delle misure in esso indicate. Tale attività viene attuata dal Responsabile in collaborazione con i Dirigenti, le PO i dipendenti
- I dirigenti/Responsabili di servizio che collaborano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, nella redazione della proposta di Piano e nella mappatura delle aree di rischio con indicazione delle misure di contrasto che verranno attuate

COMPITI DEI SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

- L'OIV/NDV che collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione nella definizione e nella misurazione dei rischi corruttivi per ciascun processo ricompreso all'interno di una specifica area a maggior rischio corruttivo
- L'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) attraverso la sua attività di istruttoria dei comportamenti tenuti dai singoli dipendenti per i quali si configura un illecito disciplinare
- I dipendenti ed i collaboratori degli Enti locali che collaborano fattivamente all'attuazione delle misure di contrasto inserite nel Piano di prevenzione della corruzione

COTENUTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LE AREE DI RISCHIO

Il PNA individua le aree ad alto rischio corruttivo per le quali l'Anac (l'autorità appositamente istituita dalla legge n. 190/2012 come soggetto attivo nella lotta alla corruzione e ai comportamenti di maladministration) prevede l'obbligo per ciascuna Amministrazione di mappare i processi a rischio di corruzione, individuando per ciascun processo, idonee azioni a contrasto e specifici indicatori di risultato per valutare in sede di attuazione ed a rendicontazione, gli effetti dei comportamenti, delle azioni e delle misure assunte per prevenire il rischio di corruzione. Le aree inizialmente previste nel PNA del 2013 dalla CIVIT sono state ulteriormente implementate nel corso degli anni ed oggi si annoverano 8 aree a rischio di corruzione /maladministration:

- a) acquisizione e progressione del personale
- b) affidamento di lavori, servizi e forniture
- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

COTENUTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LE AREE DI RISCHIO

- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- e) entrate tributarie ed extratributarie e patrimonio
- f) affari legali ed il contenzioso in genere
- g) gestione del territorio
- h) sanzioni amministrative

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

LA TRASPARENZA

L'attuazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 presuppone l'applicazione delle diverse misure di contrasto in essa contenute, tra le quali la trasparenza amministrativa rappresenta uno dei principali strumenti di cui la legge sulla prevenzione della corruzione si avvale.

Definizione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Dlgs n. 33/2013 «La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.»

Finalità:

La finalità della trasparenza, nella disciplina normativa, è contenuta nell'art. 1 secondo comma del DLgs 33/2013. La trasparenza:

- concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

LA TRASPARENZA

costituisce una condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Livello essenziale delle prestazioni:

Le disposizioni sulla trasparenza contenute nel DLgs 33/2013 e nelle norme di attuazione, ai sensi dell'art. 1 terzo comma dello stesso Decreto legislativo: «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.» e quindi rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

LA TRASPARENZA

Coordinamento con il PPCT:

L'art. 10 commi 2 e 3 dispone che:

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

LA FORMAZIONE (1)

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, co. 9, lett. b) e c). Ne discende che la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell'ambito del PTPCT.

La legge 190 del 2012, all'art. 1, co. 9, lett. b) e c), stabilisce che la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza deve essere rivolta innanzitutto ai dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

L'Amministrazione è quindi tenuta, per legge, a programmare una formazione specifica e mirata per il RPCT, i dirigenti e tutto il personale operante nelle aree di rischio, sulla base del PTPCT adottato.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

LA FORMAZIONE (2)

Il primo PNA (adottato nel 2013) elenca tra i principali strumenti di prevenzione, oltre all'elaborazione del PNA e all'adozione dei PTPC, la “formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione”. In particolare, il PNA 2013 impone che la formazione in materia di anticorruzione venga programmata nei piani triennali in modo puntuale, dettagliato e specifico. Con riferimento ai destinatari della formazione, il PNA specifica che per garantire adeguati livelli di formazione la programmazione deve avere una doppia articolazione: un primo livello, “generale”, che riguarda tutti i dipendenti, con un approccio contenutistico (aggiornamento delle competenze) e valoriale (sulle tematiche dell'etica e della legalità); un secondo livello, “specifico”, rivolto agli attori del sistema (RPC, referenti, componenti organismi di controllo) e ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio, che riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo funzionale svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

LA FORMAZIONE (3)

Gli effetti concreti che dovrebbe ottenere un intervento formativo che possa essere considerato efficace in termini di prevenzione e gestione del rischio di maladministration è :

- la riduzione del rischio che gli illeciti siano commessi inconsapevolmente o che siano frutto di sciatteria e negligenza;
- la creazione di una base omogenea di conoscenze quale presupposto indispensabile per favorire una coerente programmazione di allocazione delle risorse strumentali e di personale; implementare specifiche competenze nelle aree a più alto rischio corruttivo;
- la creazione di una mappatura dei rischi, che deve essere esclusivamente basato su una analisi oggettiva delle attività;
- la diffusione delle buone pratiche amministrative e gli orientamenti giurisprudenziali su vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa;
- la creazione delle basi culturali per la concreta attuazione e utilizzazione di misure di prevenzione nel nostro ordinamento, come la segnalazione di illeciti (whistleblowing) e, da un punto di vista gestionale, la rotazione del personale.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

LA FORMAZIONE NEL NUOVO PNA (4)

L'importanza della formazione in materia di prevenzione della corruzione è nuovamente ribadita anche nello schema di PNA 2022/2024 in fase di approvazione essendo terminato il periodo di osservazione da parte degli stakeholders al 15.09.2022.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

CONFLITTO DI INTERESSI (1)

Concetto di conflitto di interessi

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 stabilisce che la situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario, direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'Amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Rientra nell'accezione di conflitto di interessi qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere - anche in astratto - l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Il conflitto di interessi si configura come una situazione di tensione tra l'interesse privato del pubblico dipendente e i doveri d'ufficio, nella quale il pubblico dipendente appare portatore di interessi afferenti alla sfera privata, che potrebbero indebitamente influenzare l'adempimento dei suoi doveri.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

CONFLITTO DI INTERESSI (3)

Disciplina normativa del conflitto di interessi:

L'art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" stabilisce che **“Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.**

Anche il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 disciplina le ipotesi di conflitto di interesse. In particolare, l’art. 6 prevede per il dipendente l’obbligo di comunicare al dirigente, all’atto di assegnazione all’ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali tra parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente e soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare altresì se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con riferimento alle pratiche a lui affidate.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

CONFLITTO DI INTERESSI (4)

L'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività si verifica anche in situazioni di conflitto potenziale di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Destinatari del conflitto di interessi

I soggetti destinatari delle suddette prescrizioni sono:

1. i dipendenti a tempo indeterminato e determinato;
2. i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
3. i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere, i quali svolgono la loro attività nelle strutture comunali.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

CONFLITTO DI INTERESSI (4)

Procedimento di valutazione del conflitto di interessi

Il dipendente, oltre all'obbligo di astensione, ha il dovere di segnalare al dirigente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto, anche potenziale.

La valutazione della situazione è di competenza del dirigente che dovrà verificare se sussistono le condizioni per la partecipazione al procedimento da parte del dipendente.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (1)

Il sistema vigente al momento dell'emanazione del DL n. 174/2012

Il testo unico degli Enti locali introduce una forma diversa di controlli che si sostituisce a quella fino ad allora esistente che riconosceva al CO.RE.CO (Comitato Regionale di Controllo) il compito di svolgere le verifiche sugli atti amministrativi (delibere di Giunta e di Consiglio) degli Enti locali. All'abolizione del Coreco - avvenuta a seguito dell'emanazione della Legge Costituzionale n. 3/2001 - si aggiunge anche l'abolizione del controllo di legittimità fino ad allora esercitato dal Segretario Comunale

Prima dell'emanazione del Decreto 174/2012 il sistema era disciplinato dall'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale, a sua volta, riprendeva, in parte, il disposto del D. Lgs. n. 286/1999, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche" secondo cui gli Enti locali avevano la facoltà di adeguare la propria organizzazione.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (1)

Il sistema disciplinato dall'art. 147 del TUEL prevedeva:

- a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile
- b. il controllo di gestione;
- c. la valutazione della dirigenza;
- d. il controllo strategico.

Con la riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato integralmente sostituito l'art. 147 del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e quinquies.

In questo modo si è passati dalle quattro forme di controllo sopra riportate a sei.

La novella normativa distingue i Comuni a seconda della loro dimensione demografica prevedendo che alcune tipologie di controlli interni, quali quelli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi erogati, siano obbligatorie solo negli enti sopra i 10.000 abitanti.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (2)

Il Decreto prevede che il sistema venga organizzato da ciascun Ente locale nel rispetto della propria autonomia organizzativa, rispettando il principio di separazione tra le competenze degli organi politici e di gestione. Soggetti destinatari dell'attuazione delle prescrizioni del Decreto sono il Consiglio Comunale che doveva approvare entro la data del 10.01.2013 il Regolamento sui controlli interni, che individuava come figure destinatarie dell'attuazione delle prescrizioni in esso contenute:

- a) Il Segretario Comunale;
- b) Il Direttore Generale (se nominato);
- c) I responsabili di servizio;
- d) L'ufficio controlli interni.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (3)

Finalità del controllo

Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) Verificare la regolarità amministrativa degli atti attraverso il **controllo preventivo e successivo**
- b) verificare, attraverso il **controllo di gestione**, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati
- c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti **controllo strategico**;
- d) garantire il costante **controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (4)

- e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente: **controllo sugli organismi partecipati**;
- f) garantire il **controllo della qualità dei servizi erogati**, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (4)

Controllo di regolarità amministrativa

È un controllo diretto a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza. Questo controllo interessa tutti i Comuni indipendentemente dalla loro dimensione demografica.

Il nuovo articolo 147-bis del TUEL (così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012) prevede, nell'ambito di tale controllo, le seguenti fasi:

1. una **fase preventiva**, in base alla quale *"Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria».*

MISURE A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE/MALADMINISTRATION

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (4)

2. una **fase successiva**, svolta, secondo i principi della revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario Comunale e coinvolge:
- a) le determinazioni comportanti impegno di spesa,
 - b) gli atti di accertamento dell'entrata,
 - c) gli atti di liquidazione della spesa,
 - d) i contratti ed altri atti amministrativi quali permessi di costruire, licenze, etc;

Gli atti da sottoporre a controllo successivo verranno scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Le risultanze di quest'attività sono trasmesse, a cura del Segretario Comunale, ai vari Responsabili di Servizio, ai Revisori dei conti, agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti ed al Consiglio Comunale.

IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (1)

Il controllo di regolarità amministrativa rappresenta uno degli strumenti di contrasto alla corruzione ed al riciclaggio.

Attraverso i controlli sugli atti, applicando specifici indicatori è possibile verificare il corretto comportamento procedurale che ha condotto all'emanazione dell'atto, individuando comportamenti espressione di maladministration o contrari alle regole del corretto comportamento del dipendente.

Gli indicatori per quanto riguarda la prevenzione della corruzione sono contenuti all'interno del Piano comunale di prevenzione della corruzione (oggi confluito nel PIAO) e sono individuati direttamente dalla singole Amministrazioni in ragione del proprio contesto interno ed esterno e dei risultati del processo di analisi dei processi interni nelle aree a maggior rischio di corruzione, mentre per la verifica in materia di antiriciclaggio gli indicatori sono forniti dai Decreti Governativi

IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2)

Accanto allo strumento del controllo interno di regolarità successiva sugli atti amministrativi anche i controlli di regolarità finanziaria rappresentano uno strumento utile per contrastare i comportamenti a rischio.

I controlli di regolarità finanziaria sono svolti dall'organo di revisione in collaborazione con il responsabile del servizio finanziario e consistono nelle verifiche di cassa di tipo ordinarie e straordinarie, ma anche nel rilascio dei pareri dell'organo di revisione su documenti finanziari, patrimoniale (acquisti o alienazioni, permute, costituzioni di diritti reali di garanzia su beni immobili) o concessorio.

Vi rientrano anche le ipotesi di controllo dell'organo di revisione contabile di cui all'art. 139 comma 1 lett. c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO

ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ESEMPIO DI CECK LIST (1)

CECK LIST CONTROLLI INTERNI IN USO PRESSO IL COMUNE DI LEINI

LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari. Verificare se l'atto risulta: 1) registrato/assunto, presente nel SW/DB di registrazione, ma fisicamente in bianco o ancora in versione "proposta" 2) conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc.) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento acquisizione in economia, contributi, ecc.)
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, informativa ai contro interessati, ecc.).
RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY	L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione WEB dell'atto, se prevista (es. incarichi, contributi) e nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al T.U. sulla Privacy
RISPETTO DEI TEMPI	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili. Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012).

IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO

ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ESEMPIO DI CECK LIST (2)

CECK LIST CONTROLLI INTERNI IN USO PRESSO IL COMUNE DI LEINI

QUALITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.
AFFIDABILITÀ	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.
RISPETTO DELLE ATTIVITÀ	Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.

Formazione IFEL
per i Comuni

**LA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO E
I COLLEGAMENTI
CON LA LEGGE
190/2012**



Piemonte



LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (1)

Il **sistema antiriciclaggio** persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di provenienza criminale, allo scopo di preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e più in generale l'integrità dell'economia del singolo Stato nonché della comunità internazionale.

La principale normativa nazionale di riferimento è il dlgs n.231/2007 cui è seguita l'emanazione di provvedimenti attuativi

La normativa antiriciclaggio presenta diversi elementi di collegamento con la normativa in materia di prevenzione della corruzione. Tra i punti di contatto tra le due discipline vi sono:

1. I destinatari in materia di riciclaggio:

- a) i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, soggetti che svolgono attività di riscossione quali ad esempio concessionari di pubblico servizio, **Pubbliche Amministrazioni (Centrali, Periferiche dello Stato, Enti territoriali, Società pubbliche escluse quelle non controllate dalle PA)**

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (2)

- b) I procedimenti e le procedure di competenza degli uffici pubblici delle PA considerati a maggior rischio di riciclaggio tra cui vi rientrano:
- i. Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - ii. Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le disposizioni del Codice dei contratti;
 - iii. Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. Individuazione per ciascuna PA di un soggetto «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
3. Individuazione degli indicatori di anomalia per misurare le operazioni sospette
4. Segnalazioni
5. Formazione

GLI INDICATORI DI ANOMALIA (1)

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.

Gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi, questo perché non è possibile definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e del D.lgs. 231/2007) consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Scopo degli indicatori è quello di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

GLI INDICATORI DI ANOMALIA (2)

Gli indicatori di anomalia sono stati indicati nel Decreto del 25.09.2015 - Ministero dell'Interno Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 e sono contenuti nell'allegato al Decreto Ministeriale

Gli indicatori sono aggiornati periodicamente e sono volti a supportare l'apparato pubblico nella corretta valutazione di fenomeni anomali. Essi considerano, in primo luogo, i profili soggettivi di carattere generale – comuni anche agli intermediari finanziari e agli altri operatori – quali l'identità, l'appartenenza geografica e il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se collegato, direttamente o indirettamente, a nominativi sottoposti a procedimenti penali o che rivestono importanti cariche pubbliche ovvero che sono censiti nelle liste delle persone o delle entità coinvolte nel finanziamento del terrorismo.

GLI INDICATORI DI ANOMALIA (3)

Gli indicatori sono contenuti all'interno di tre allegati

ALLEGATO A: Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;

ALLEGATO B: Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;

ALLEGATO C: Indicatori specifici per settore di attività (settore appalti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio).

Ci soffermeremo in particolare sull'allegato C che contiene indicatori utili anche ai fini della prevenzione della corruzione e dei controlli in ambito PNRR.

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO –
GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE APPALTI (1)

Gli indicatori negli appalti pubblici sono:

1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione;
2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione;
3. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato;

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO –
GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE APPALTI (2)

Gli indicatori negli appalti pubblici sono:

- 4) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici (cosiddetta mission dell'impresa)
- 5) Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza;
6. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione;

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO –
GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE APPALTI (3)

7. Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata;
8. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione;
9. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara;
10. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata;

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO –
GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE APPALTI (4)

11. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica;
12. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale;
13. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società;
14. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge;

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO –
GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE APPALTI (5)

Gli indicatori negli appalti pubblici sono:

15. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto; Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore; Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria;
16. Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO –
GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE APPALTI (6)

i qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

17. Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI (1)

Il DM definisce anche gli indicatori nel settore dei finanziamenti pubblici:

1. Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
2. Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
3. **Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.**
4. Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
5. Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI (2)

Il DM definisce anche gli indicatori nel settore dei finanziamenti pubblici:

5. Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
6. Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune
7. Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
8. Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
9. Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI (3)

Il DM definisce anche gli indicatori nel settore dei finanziamenti pubblici:

10. Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato
11. Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
12. Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE DEI IMMOBILI E COMMERCIO (1)

Il DM definisce anche gli indicatori nel settore degli immobili e del commercio:

1. Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
2. Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
3. Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
4. Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.

GLI INDICATORI DI ANOMALIA SETTORE DEI IMMOBILI E COMMERCIO (2)

Il DM definisce anche gli indicatori nel settore degli immobili e del commercio:

6. Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
7. Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione. Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale,
8. Assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
9. Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti. Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività
10. . Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO – NOMINA DEL SOGGETTO GESTORE

La figura del gestore prevista dal DM 25.09.2015 presenta molteplici elementi di collegamento con le previsioni di cui alla Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione che disciplina nello specifico la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'art. 6 comma 5 del DM prevede che: «**La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012.** Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.»

Il comma 6 prevede che: «Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.»

Oltre alla figura del gestore è necessario individuare la struttura di riferimento e idonei strumenti di comunicazione on line delle informazioni (questo per garantire la tracciabilità delle stesse),

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO –

NOMINA DEL SOGGETTO GESTORE (2)

La normativa prescrive inoltre che in caso di strutture organizzative particolarmente complesse è possibile individuare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

Le procedure adottate, infine, devono assicurare la ricostruzione a posteriori delle motivazioni e delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentendo la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore.

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO –

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE DEGLI UFFICI DELLE PA (1)

Il DM del 25.09.2015 disciplina anche le procedure da seguire per l'attuazione all'interno della propria struttura organizzativa delle prescrizioni in materia di prevenzione del riciclaggio.

Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire:

- a) l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette,
- b) la tempestività della segnalazione alla UIF,
- c) la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

La definizione delle procedure interne devono considerare la specificità dell'attività svolta in ragione delle dimensioni organizzative e operative, le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato «gestore», unico soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE DEGLI UFFICI DELLE PA (2)

Le procedure previste **favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.**

Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi.

Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, ed in particolare di quelle inerenti persone politicamente esposte, oppure inerenti soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

DM 25.09.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO – FORMAZIONE

Ulteriore elemento di collegamento tra la normativa in materia di prevenzione della corruzione è la disciplina dell'antiriciclaggio è il valore riconosciuto dal legislatore alla formazione che viene identificata in entrambe le disposizioni come «misura di contrasto»

L'art. 8 del DM 25.09.2015 dispone che: «Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.»

PROVVEDIMENTO DEL 23.04.2018 (1)

Con provvedimento del 23.04.2018 della UIF sono state definite le istruzioni per le comunicazioni che i gestori devono effettuare nel caso in cui rilevino comportamenti a rischio di riciclaggio

Modalità e termini delle comunicazioni. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF. Per agevolare le comunicazioni, le pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro.

Elementi della comunicazione Il contenuto della comunicazione si articola in:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la pubblica amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

PROVVEDIMENTO DEL 23.04.2018 (2)

Contenuto della comunicazione: La comunicazione **contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa,** La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

Formazione IFEL
per i Comuni

**LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E DEL RICICLAGGIO
IN AMBITO PNRR
BREVI CENNI**



Piemonte



LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO IN AMBITO PNRR BREVI CENNI

L'attuazione delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio assumono particolare importanza in ambito di interventi finanziati con fondi PNRR

Questo è quanto emerge dalle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e più in generale dei Soggetti attuatori (circolare n. 30 dell'11.08.2022 del MEF)

Assumono particolare importanza le verifiche circa la titolarità degli operatori economici individuati anche attraverso l'ausilio della verifica delle dichiarazioni sostitutive o le attività di **scambio dati tra amministrazioni in particolare con la Guardia di Finanza**, con le quali i soggetti attuatori possono stipulare appositi accordi di collaborazione.

Un importante compito viene assegnato anche alla **Corte dei Conti** cui è fatto obbligo di comunicare la violazione delle regole di utilizzo dei finanziamenti PNRR, lo sviamento delle risorse rispetto ai progetti approvati, i ritardi nella realizzazione degli interventi e ogni altra situazione che causi un danno alla finanza pubblica.

PRESCRIZIONE DELLA CIRCOLARE N. 30/2022 DI

AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In particolare la Circolare n. 30 del 2022 prescrive **l'obbligo di predisporre ed aggiornare misure di prevenzione della corruzione per la singola amministrazione discende dalla legge nazionale n. 190/2012**

Attività fondamentale e propedeutica è la mappatura dei processi della singola amministrazione con criteri di priorità

A titolo esemplificativo:

1. separazione delle funzioni
2. Meccanismi di rotazione del personale
3. Rilascio di apposite dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità
4. Misure/meccanismi che garantiscono pubblicità e massima trasparenza
5. Procedure di whistle-blowing per la segnalazione di illeciti e presunti comportamenti fraudolenti da parte dei dipendenti –
6. Politiche di etica e integrità, norme, codici e procedure per le regole di condotta del personale
7. Divieto di pantouflage o revolving doors per le incompatibilità successive
8. Attività di vigilanza da parte del dirigente sul rispetto delle regole previste dal codice di comportamento, conflitto di interessi
9. Registro dei conflitti di interessi contenente tutte le dichiarazioni di assenza e/o presenza di situazioni di conflitto di interessi per incarichi individuali, consulenziali o in commissioni di concorso o di gara

Obbligo di denuncia al pubblico ministero presso la Corte dei conti

Le amministrazioni sono obbligate a porre in essere tutte le attività necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela, o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e, come per ogni illecito causativo di danno erariale, a presentare denuncia al pubblico ministero presso la Corte dei conti per l'esercizio delle funzioni requirenti di sua competenza.

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR (1)

Il PNRR, a differenza dei programmi di spesa tradizionalmente realizzati nell'ambito di fondi strutturali di investimento europeo, si configura come un programma di performance, con traguardi qualitativi e quantitativi prefissati a scadenze stringenti.

Il controllo e la rendicontazione riguardano sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (milestone obiettivi qualitativi e target obiettivi quantitativi) che quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti del PNRR siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti.

Le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori **ribadiscono l'importanza dei controlli successivi sugli atti e sulle procedure come strumento di prevenzione e contrasto al non corretto utilizzo delle risorse PNRR e quale contrasto alle ipotesi di infiltrazione mafiose e alle frodi finanziarie ed al riciclaggio del denaro** che potrebbero intervenire nell'ambito degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e di resilienza. I contenuti delle Linee guida si estendono a tutti i soggetti attuatori e quindi anche agli Enti territoriali (Comuni Province Regioni Città Metropolitane)

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO IN AMBITO PNRR BREVI CENNI

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI E COMPITI

I **soggetti attuatori**, ai sensi dell'art 9 del DL n. 77/2021 convertito con legge del 29 luglio 2021 n. 108 sono le **Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i soggetti privati a cui è demandata l'attuazione dei singoli progetti finanziati nell'ambito del PNRR**

Sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti

I soggetti attuatori assicurano:

1. che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile
2. la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR;
3. provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO IN AMBITO PNRR BREVI CENNI

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI E COMPITI

Il soggetto attuatore, selezionato l'intervento e formalizzata l'ammissione, deve avviare tempestivamente le attività progettuali al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa, il conseguimento nei tempi previsti di target e milestone al fine di raggiungere gli obiettivi strategici del PNRR

In caso di ritardi attuativi dovuti a negligenza o prolungata inattività l'Amministrazione centrale titolare di interventi può avviare un procedimento di revoca del finanziamento ottenuto

Il soggetto attuatore deve:

1. **trasmettere** all'amministrazione centrale titolare degli interventi contestualmente alla domanda di rimborso l'avanzamento registrato dagli indicatori di output
2. **effettuare** la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori anche con il sistema ReGiS o del sistema informativo locale adottato
3. **rispettare** gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO IN AMBITO PNRR BREVI CENNI

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

In particolare gli Enti territoriali in qualità di soggetti attuatori:

1. accedono ai finanziamenti partecipando a bandi e avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti
2. ricevono, nella maggioranza dei casi, dal MEF le risorse necessarie per la realizzazione dei progetti (le risorse non presenti nei capitoli di bilancio dei singoli Ministeri sono versate sui conti di tesoreria)
3. rispettano gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo per concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto
4. realizzano gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR
5. prevengono e correggono eventuali irregolarità e sono tenuti a restituire le risorse indebitamente utilizzate

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO IN AMBITO PNRR BREVI CENNI (2)

GLI OBBLIGHI

In particolare gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, **sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

1. Gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante **l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;**
2. l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO IN AMBITO PNRR BREVI CENNI (2)

GLI OBBLIGHI

3. Gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, **in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;**
4. l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
5. l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
6. **l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (che possa quindi colloquiare con il sistema REGIS).**

IL SISTEMA REGIS E LA PIATTAFORMA ANTI FRODE

Introdotta dall'articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) il sistema REGIS è **uno strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR**. Questo sistema garantisce il continuo e tempestivo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi selezionati e finanziati dal PNRR, consentendo la puntuale e costante verifica della loro capacità di conseguimento delle misure ad essi associati. Il sistema REGIS consente, inoltre, di verificare e monitorare il conseguimento delle ulteriori tappe tecnico-amministrative individuate dalle Amministrazioni Titolari di misure nei cronoprogrammi procedurali attuativi di misura. L'obiettivo della piattaforma anti frode è quello di consolidare e rafforzare la lotta contro le irregolarità/frodi e le altre attività illegali a danno del bilancio dell'UE attraverso un supporto tecnico e operativo alle attività amministrative di controllo, attraverso la creazione di una Scheda informativa relativa al soggetto da analizzare.

Il Sistema Regis ha una valenza sovranazionale: esso raggruppa i dati da fornire poi all'Unione europea per ottenere il versamento delle quote di contributo europeo assegnate all'Italia. Il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi finanziati con il PNRR **deve essere effettuato esclusivamente** con il ReGiS.



IL SISTEMA REGIS E LA PIATTAFORMA ANTI FRODE

Il sistema ReGiS risulta articolato in tre sezioni:

Misure In questa sezione le Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR devono registrare tutte le informazioni relative alle misure/sub-misure di rispettiva competenza, sia a livello di programmazione (classificazione per missioni/componenti, risorse finanziaria, cronoprogrammi di spesa, milestone e target di riferimento, taggin climatico e digitale, indicatori comuni UE, ecc.) sia a livello di attuazione procedurale, fisica e finanziaria

Milestone e Target: Le Amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR devono registrare i dati relativi agli obiettivi previsti per le misure di loro competenza sia a livello di pianificazione (descrizione analitica degli obiettivi tenuto conto anche degli Operational Arrangements sia a livello di attuazione con la registrazione degli atti normativi e amministrativi e di tutta la reportistica associata per supportare l'attività di rendicontazione e di audit da parte delle competenti Istituzioni nazionali ed europee

Progetti: I soggetti attuatori devono registrare tutte le informazioni rilevanti che riguardano i progetti di propria competenza. In primo luogo il livello di pianificazione, l'anagrafica del progetto (descrizione, finalità, costo, contributo al target della misura, localizzazione, codice unico di progetto – CUP, procedure di aggiudicazione, etc.) ed il relativo cronoprogramma procedurale (atti amministrativi, adempimenti contabili, acquisizioni di autorizzazioni/visti/licenze/pareri tecnici, procedure di gara per l'affidamento di lavori/forniture di servizi, stipula di contratti, avvio lavori



COME OPERA IL SISTEMA REGIS

- Il ReGiS è un sistema modulare, ovvero composto da tanti moduli che interagiscono tra loro.
- Alcuni moduli sono utilizzati dai soggetti attuatori (tra i quali, come detto, gli enti locali), mentre altri sono ad uso esclusivo del servizio centrale (i Ministeri).
- Il ReGiS è strettamente connesso con diverse altre banche dati già utilizzate dagli enti locali: SIOPE+, BDAP-MOP, DIPE/CUP, SIMOG/CIG, Area RGS (ex PCC), RNA, nonché altre piattaforme utilizzate dagli enti locali per specifiche esigenze di gestione e rendicontazione di interventi ed investimenti (per esempio, le piattaforme utilizzate dai Comuni per la rendicontazione degli investimenti effettuati nell'edilizia scolastica).
- I dati contenuti nelle altre banche verranno direttamente «catturati» dal sistema Regis e viceversa, evitando così all'operatore di dover reinserire più volte ed in più banche dati le medesime informazioni.
- La parola chiave di accesso alle diverse procedure è rappresentata dal CUP (Codice Unico di Progetto).

Una volta che l'operatore è acceduto alla banca dati Regis potrà cliccare sui diversi tittles a seconda delle informazioni che dovrà inserire e che sono strettamente correlate allo stato di avanzamento dell'opera: anagrafica, aiuti di stato, cronoprogramma, procedura di aggiudicazione e gestione delle spese.

COME OPERA IL SISTEMA REGIS

CONTROLLI E VERIFICHE

È bene precisare che in fase di creazione della rendicontazione, almeno un allegato per ciascun controllo che deve essere stato effettuato:

- assenza di conflitto di interessi;
- regolarità amministrativa e contabile;
- assenza di doppio finanziamento;
- rispetto del principio del DNSH;
- verifica titolari effettivi;
- verifica avanzamento di milestones e target

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR(2)

Particolare rilievo assumono le attività di verifica della regolarità delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse che impongono alle Amministrazioni lo svolgimento di una serie di controlli (cd. controlli ordinari), in particolare:

- **i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile**, hanno l'obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa;
- **i controlli di gestione**, hanno l'obiettivo di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione e di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 4).

A tale processo di controllo “ordinario” partecipano con le rispettive competenze e funzioni le principali strutture dei soggetti attuatori, ovvero Amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano Comuni, Province, Città metropolitane o altri Organismi pubblici.

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR (3)

CHE TIPI DI CONTROLLI SONO PREVISTI?

I controlli delle singole Amministrazioni, cui sono direttamente collegati controlli di uguale tipo svolte della Amministrazioni centrali dovranno riguardare:

- VERIFICHE FORMALI (al 100%) circa la legittimità, la regolarità e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese inserite nel sistema informativo nonché la loro coerenza con lo stato di avanzamento del progetto. Le Linee Guida prescrivono come obbligo alle Amministrazioni centrali titolari del progetto di accertare l'avvenuto controllo ordinario interno di tipo amministrativo-contabile di competenza di questi ultimi;

- CONTROLLI AMMINISTRATIVI (anche a campione) circa la regolarità delle spese e delle relative procedure estratte sulla base di un'accurata analisi dei rischi. **La procedura di campionamento deve basarsi su un'analisi dei rischi al fine di individuare i soggetti che il sistema comunitario antifrode indica come a rischio elevato o significativo, in particolare in relazione ai casi di frode, corruzione e conflitto d'interessi.** Le verifiche di competenza delle Amministrazioni centrali consistono in controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati, in particolare, ad attestare la **correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di gara/affidamento adottate per l'attuazione dell'intervento** nonché l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dai Soggetti attuatori.



CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR (4)

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL PPCT – SEZIONE VALORE PUBBLICO DEL PIAO

In merito all'**adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento** nonché lo svolgimento di verifiche sul titolare effettivo al pari degli altri soggetti coinvolti ai vari livelli nei processi di gestione ed attuazione del PNRR, anche **l'Amministrazione titolare di misure PNRR, è tenuta a garantire la presenza e la corretta implementazione di misure di prevenzione, individuazione e contrasto alla frode e alla corruzione che discendono dall'applicazione della normativa nazionale vigente** (cfr legge n. 190/2012 - d.lgs. n. 165/2001 - d.lgs. n. 39/2013 - D.P.R. n. 62/2013), da quanto previsto dai rispettivi Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) o nel PIAO, sezione 'Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e dalla regolamentazione interna (es. politiche di etica e integrità, ovvero norme, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale quali ad es. codice etico e di comportamento del personale).

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLE VARIE FASI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Le Linee guida in materia di controlli sulle linee di finanziamento PNRR prevedono misure di verifica:

- A. ex ante per il rispetto delle condizioni specifiche di investimento/riforme, degli ulteriori requisiti legati alle Misure di competenza, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR
- B. ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi, del doppio finanziamento e di verifica del titolare effettivo attraverso:
 - i. Controlli formali al 100% sulle dichiarazioni rese dal personale direttamente coinvolto nel processo di selezione
 - ii. Controlli formali al 100% sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti
 - iii. Controlli specifici sui Soggetti Attuatori destinatari dei finanziamenti PNRR (verifica titolare effettivo vincitore della selezione/destinatario dei fondi)
 - iv. Registrazione dati sul sistema informativo REGIS

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR

GRUPPI DI LAVORO PRESSO UFFICI TECNICI

Ciascun soggetto attuatore costituisce al suo interno un gruppo di lavoro di monitoraggio, sulla scorta delle norme e delle circolari in materia di finanziamenti PNRR, con il compito di attuare le seguenti verifiche su:

1. Dati anagrafici del progetto, CUP, CIG, missione/componente/misura, soggetto attuatore;
2. Dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione;
3. Dati finanziari, importo finanziato, altri finanziamenti, quadro economico, impegni contabili, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
4. Dati procedurali, cronoprogramma;
5. Dati fisici, previsti e realizzati;
6. Livello di conseguimento di milestone e target;
7. Dati relativi all'aggiornamento e scostamento per ciascun M&T;
8. Elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e sulla mitigazione del cambiamento climatico;
9. Elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito del DNSH;
10. Atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo del progetto;
11. Documentazione funzionale alla redazione, entro il 28 febbraio e 31 agosto di ciascuna annualità da parte del Servizio centrale delle Relazioni semestrali sugli indicatori comuni UE;

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR

FUNZIONI DI AUDIT INTERNE AI COMUNI

Le funzioni di audit, dovranno verificare, con cadenza almeno mensile verbalizzando le proprie attività, tra l'altro i seguenti aspetti:

1. la regolarità amministrativo-contabile delle procedure (rispetto TUEL e principi contabili, divieto doppio finanziamento, ecc.);
2. l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
3. l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
4. l'indicazione di CIG, CUP, missione, componente, investimento su tutta la documentazione amministrativo-contabile;
5. la verifica di regolarità del DURC;
6. la verifica di inadempienza ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per i pagamenti superiori ai 5 mila euro;
7. la corretta documentazione fiscale;
8. il rispetto dei tempi di pagamento.

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR

RENDICONTAZIONE

In fase di rendicontazione il soggetto attuatore ha l'obbligo di trasmettere, periodicamente, al Servizio centrale per il PNRR, la richiesta di pagamento

Ai fini della rendicontazione la struttura tecnica di coordinamento dell'amministrazione centrale:

- Provvede alle opportune attività di verifica e controllo formale delle spese inserite nelle domande di rimborso
- Trasmette le domande di rimborso e gli esiti del controllo
- Predispone periodicamente le rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR includendo, a seguito delle attività di controllo, le spese sostenute attestandone la regolarità

La rendicontazione delle spese dovrà essere corredata:

- dall'elenco dei progetti con l'indicazione del relativo CUP e delle procedure attivate CIG
- dall'indicazione dei relativi pagamenti e/o costi rendicontati
- dall'attestazione sull'affidabilità e ammissibilità delle spese presentate con l'attestazione dell'esito positivo dei controlli
- dalla dichiarazione che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali
- dalla check-list che attestino la verifica delle spese con l'indicazione di eventuali carenze, errori, irregolarità, presunte frodi
- dalla rendicontazione del conseguimento di milestone e target

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR

RENDICONTAZIONE

Nella trasmissione della richiesta di pagamento l'amministrazione deve attestare:

1. che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni sono complete, esatte e affidabili,
2. che le verifiche gestionali interne dei soggetti attuatori e i controlli espletati sulle spese presentate forniscono le garanzie necessarie a stabilire
3. che i fondi siano stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria ed alla rendicontazione del conseguimento di milestone e target

La documentazione deve essere inserita nel sistema informativo ReGiS debitamente compilata e firmata digitalmente da parte del responsabile della struttura/Unità di missione dell'Amministrazione centrale titolare di intervento

Le Amministrazioni ricevono, a mezzo ReGiS, il parere relativo alla verifica del raggiungimento di milestone e target emesso dall'Unità di missione RGS

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLE VARIE FASI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Nella fase di predisposizione e approvazione di un Avviso per selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori, l'Amministrazione titolare deve provvedere ad inserire nel testo specifiche prescrizioni, requisiti e condizioni utili per orientare le soluzioni tecniche e amministrative degli investimenti e delle riforme in particolare in tema di:

1. **Condizionalità PNRR** - accertandosi che negli atti della procedura di selezione sia indicata in coerenza con i documenti Programmatici della Misura la tempistica e le modalità di realizzazione e avanzamento delle attività progettuali, come il rilascio e l'archiviazione di eventuali "prodotti/output" o di conclusione delle fasi-chiave/attività e che le stesse siano coerenti con le tempistiche del PNRR;

CONTROLLI E RENDICONTAZIONE PNRR

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLE VARIE FASI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

2. ulteriori requisiti PNRR - accertarsi che negli atti della procedura siano indicati gli indicatori comuni associati alla misura ed i contributi della misura ai tagging ambientali e digitali;
3. DNSH (Do No Significant Harm) - accertandosi che negli atti e nei documenti “chiave” della procedura di selezione (es. bando e relativi documenti tecnici e amministrativi, decreti/determine di finanziamento, ecc.) siano chiaramente indicati gli **elementi e le connesse prescrizioni previste per il rispetto dell’ambiente in coerenza con i documenti Programmatici della Misura prevedendo, inoltre, l’acquisizione di eventuali attestazioni in merito al rispetto del principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente;**
4. principi trasversali – accertarsi che negli atti della procedura di selezione siano indicati gli elementi e le prescrizioni/obblighi in riferimento ai principi trasversali previsti dai documenti di Programmazione, e dai connessi atti normativi/regolamentari (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD, ove richiesto) e prevedendo, inoltre, l’acquisizione di eventuali attestazioni in merito al rispetto dei principi.

Comunicato del 28.09.2022 del ministero dell'interno

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica;

Investimento 2.2: *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”*

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-28-settembre-2022>



Diana Verneau
Diana.verneau@gmail.com

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube



Piemonte

